

PRASSI DI RIFERIMENTO - AGEVOLAZIONE IMPOSITIVA DEL 10%

RIFERIMENTO	CONTENUTO
C.M. 11 luglio 2008, n° 49/E	Primi chiarimenti sull'ambito applicativo dell'agevolazione
C.M. 22 ottobre 2008, n° 59/E	Ulteriori chiarimenti sull'agevolazione degli straordinari ed incrementi di produttività; rientrano nella misura agevolativa "anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa..."
Nota Agenzia Entrate 30 luglio 2010, n° 109657	Il lavoro notturno è soggetto all'imposizione sostitutiva
R.M. 17 agosto 2010, n° 83/E	La quota di retribuzione (ossia, quota base più eventuale maggiorazione) riferita al lavoro notturno deve essere sempre tassata con l'imposta sostitutiva del 10% a prescindere dalla frequenza con il quale il lavoratore viene impiegato nei turni di notte. Secondo la risoluzione, il lavoro notturno soddisfa oggettivamente il requisito di legge (destinazione delle somme ad incremento della produttività, dell'efficienza organizzativa o di altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa) senza che i datori di lavoro debbano precostituirsi particolari prove a supporto. Inoltre, il regime agevolativo è applicabile anche al lavoro straordinario non inteso in quanto tale ma poiché risulta correlato a parametri di produttività.
C.M. 27 settembre 2010, n° 47/E	In base alla normativa vigente nel 2010 è soggetto ad imposizione sostitutiva lo straordinario purché correlato con i parametri di produttività, compreso lo straordinario "forfetizzato" reso dai dipendenti che non siano vincolati all'orario di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche. L'agevolazione per i lavoratori spetta anche per le prestazioni di lavoro notturno indipendentemente dal fatto che l'azienda sia costretta a svolgere tale attività in funzione di criteri organizzativi interni.
C.M. 27 settembre 2010, n° 48/E	Viene individuata una procedura in base alla quale il datore di lavoro deve indicare nel modello CUD 2011 (per i redditi 2010), comprendendo anche quelle eventualmente già comunicate al lavoratore con dichiarazione in forma libera a seguito della R.M. 83/E/2010, le somme erogate nel 2008 e nel 2009 alle quali andava applicata la tassazione agevolata. A questo punto il lavoratore potrà recuperare il credito Irpef (dovuto dalla più lieve tassazione sostitutiva rispetto a quella ordinaria) mediante la dichiarazione dei redditi; in alternativa, potrà presentare istanza di rimborso. Per le somme relative al 2010 eventuali rettifiche possono essere operate, dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, in sede di conguaglio fiscale.
R.M. 14 dicembre 2010, n° 130/E	Il datore di lavoro non deve fornire prove aggiuntive rispetto alla semplice certificazione, poiché la scelta di applicare l'imposizione sostitutiva o meno ad una somma rientra nella sua discrezionalità tecnica. Resta comunque fermo l'obbligo (la risoluzione usa il termine "deve") di attestare la sussistenza delle condizioni di legge nel riquadro delle annotazioni del CUD. L'attestazione nel CUD delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva, quindi, costituisce di per sé una prova affinché dette somme siano riconducibili ad incrementi di produttività.
da Settimana Fiscale n° 2/2011	